

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tassati anche i beneficiari di trust comunitari?

di **Ennio Vial**



Come noto agli operatori del settore, l'[articolo 13 D.L. 124/2019](#) ha modificato la lett. g sexies dell'[articolo 44 Tuir](#) prevedendo che i **beneficiari residenti di trust opachi esteri** possano essere **tassati sui frutti** nel caso in cui il **trust possa dirsi a fiscalità privilegiata**. La questione è stata affrontata anche dalla **recente bozza di circolare dell'11 agosto 2021**.

È bene che la **circolare definitiva** precisi **in modo esplicito l'esclusione dei trust stabiliti nella UE o nello SEE** che scambia informazioni, **dall'ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario**, anche se il **trust è opaco**.

Infatti, la lett. g sexies) del [comma 1 dell'articolo 44 Tuir](#), introdotta dall'[articolo 13 D.L. 124/2019](#) prevede la **tassazione in capo al beneficiario** in relazione ai redditi di *"trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis"*.

Il richiamo alla **natura paradisiaca dell'articolo 47 bis** non può riferirsi esclusivamente al livello impositivo ma deve comprendere anche **l'ambito territoriale extracomunitario** diverso dallo SEE che scambia informazioni.

Ciò per una serie di ragioni:

- **l'inserimento dei paesi comunitari senza la previsione di una esimente** dovrebbe essere valutato sotto il profilo di una possibile censura della **compatibilità** di detto criterio con i **principi unionali**. La bozza, infatti, precisa – peraltro correttamente – che le **esimenti** di cui al [comma 2](#) articolo 47 bis non trovano applicazione;
- la **lettera della norma** porta a questa interpretazione;
- in caso contrario, il legislatore avrebbe fatto riferimento all'[articolo 47 bis](#) solamente per individuare il criterio di cui alla lett. b) co. 1 di cui diremo appresso. Invece di richiamare una norma con l'esigenza di precisare che il criterio della lett. a), comma 1

non si applica, che le **esimenti del [comma 2](#) non trovano ugualmente applicazione** e che **non viene considerata nemmeno l'esclusione dei Paesi UE e SEE**, forse avrebbe potuto individuare un **criterio migliore per tratteggiare la natura paradisiaca dei Paesi esteri**.

In sostanza, state la lettera dell'[articolo 47 bis](#) richiamato, la **tassabilità dei beneficiari residenti di trust esteri** potrebbe trovare applicazione solo in relazione ai **trust residenti in Paesi diversi della UE o dello SEE che scambia informazioni** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Rimangono quindi nell'alveo di applicazione della norma i **trust ubicati a San Marino, in Svizzera o negli Stati Uniti**. Il beneficiario residente in Italia potrebbe vedersi **tassato sui frutti attribuiti dal trust stesso**.